



COMUNE di CHIETI
Segreteria generale

Prot.

Chieti

26 MAR. 2019

All'Amministratore Unico della società pubblica TEATESERVIZI (dimissionario)
d. re Carlo Festa

Al Direttore della società in house "TEATESERVIZI s.r.l."
d.re Antonio Barbone

P.zza Carafa-CHIETI

Al dirigente del settore IV
d.re Franco Rispoli

Al Dirigente del settore V
Ing. Paolo Intorbida
SEDE

p.c. Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Delibera di c.c. n. 487 del 25.03.2019 ad oggetto "Modifica regolamento I.U.C." e delibera di c.c. n. 488 del 25.03.2019 ad oggetto "Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti (TARI):Approvazione piano finanziario tariffe per l'anno 2019".

Si comunica, per gli adempimenti di conseguenza a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, che nella seduta di consiglio comunale del 25.03.2019 con provvedimento n. 487 e provvedimento n. 488 sono stati approvati rispettivamente la modifica al regolamento I.U.C. ed il Piano finanziario TARI 2019 con le relative tariffe.

I detti provvedimenti, in corso di formalizzazione, resi immediatamente eseguibile, sono stati oggetto di emendamenti che ai fini delle azioni da compiere si riportano per estratto.

- 1- Delibera di c.c. n. 487 del 25.03.2019 ad oggetto "Modifica regolamento I.U.C.": in corso di seduta sono stati emendati l'art.40 lett. d) e l'art. 44 comma 4 del regolamento come segue:**

Art. 40 lett. d) " Le attività economiche aperte nel corso dell'anno 2019 riceveranno un riduzione rispettivamente pari al 50% per l'annualità 2019 , al 25% per l'annualità 2020 e l'esenzione totale per l'annualità 2021 a condizione che:

- Presentino nei modi e termini la denuncia TARI;
- Le nuove società o attività (artigiane o commerciali) non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti;

- Sono da escludere , da tale esenzione, le attività dei centri commerciali o polifunzionali ,grande e media distribuzione, organizzate o assimilati (terziario avanzato)".

Art. 44, comma 4" Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in cinque (5) rate secondo le seguenti scadenze:

- 1^ rata 31 marzo
- 2^ rata 31 maggio
- 3^ rata 31 luglio
- 4^ rata 30 settembre
- 5^ rata 30 novembre

stabilendo che si possa procedere all'invio degli avvisi di pagamento per la scadenza del 31 marzo, calcolando l'importo in acconto nella misura del 30% delle tariffe approvate nell'anno precedente. Il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato in base alle tariffe dell'anno di riferimento, tenendo conto del pagamento già effettuato a titolo di acconto".

2- Delibera di c.c. n. 488 del 25.03.2019 ad oggetto "Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione piano finanziario tariffe per l'anno 2019".

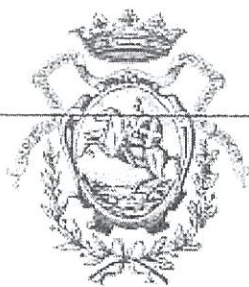
Con emendamento n. 1 presentato in corso di seduta sono state apportate delle correzioni alla Relazione al Piano Finanziario e determinazioni tariffe, che si allega come rettificato.

I provvedimenti approvati, come sopra detto, sono stati resi immediatamente eseguibile, pertanto la società potrà da subito dar corso alla elaborazione delle cartelle di pagamento; i dirigenti in indirizzo supporteranno l'azione di riscossione nell'esercizio dei rispettivi ambiti gestionali, con l'attenzione al massimo raggiungimento del risultato.

Distintamente.



*Il segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia*



ALL 488

Comune di Chieti

RELAZIONE
AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI
ANNO 2019

COMUNE DI CHIETI

Il Dirigente V Settore:

Il Resp.le Servizio Ig.Urbana:

Ing. P. Intorbida

Ing. L. Franceschini

1. Premessa- Evoluzione normativa TARI	01
2. Relazione al piano finanziario	04
2.1 Modello gestionale ed organizzativo ed obiettivi dell'amministrazione comunale	05
2.2 Ricognizione degli impianti esistenti	10
2.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2019	10
2.4 Determinazione del fabbisogno e costo standard (art. 1, comma 653 L. 147/2013 e DPCM 29.12.2016)	11
3. Individuazione dei costi relativi al servizio e piano finanziario	13
3.1 Determinazione del Costo del Servizio e previsioni del triennio 2019-2021	19
3.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2019	19
4. Proposta Tariffe TARI anno 2019	20
4.1 Tariffe Utenze Domestiche	21
4.2 Tariffe Utenze non Domestiche	23
4.3 Confronto Tariffe TARI anni 2018-2019	25

1- Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- Il secondo, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- a. IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b. TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c. TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ed in particolare:

- a.** i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- b.** i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- c.** i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- d.** i commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

Con regolamento adottato con deliberazione del C.C. n. 05.09.2014, n. 701, modificato per il triennio 2016-2018 con deliberazione del C.C. n. 119 del 29.04.2016, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 1, commi 26 e 28 della legge 28/12/2015 n. 208 e s.m.i., il Comune di Chieti ha determinato la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno mentre la rateizzazione in tre rate (31 marzo, 31 maggio e 31 luglio), giusta Delibera CC n. 369 del 31/03/2018.

488

Evoluzione normativa

Come sopra indicato, il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto.

Si può, infatti, rimarcare come nella TARES:

a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione "tributaria"⁽¹⁾ - alle quantità e qualità *medie ordinarie* di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA2);

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011), norma già contenuta all'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

⁽¹⁾ Prevede infatti il comma 29 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo".

La disciplina del prelievo sui rifiuti si articola, dunque, in due livelli:

A. statale: oggi art. 1, commi 641-691, legge 147/2013 + normativa secondaria (=regolamentare) DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017;

B. locale: regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).

Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.), spetta dunque ai comuni (o loro forme associative) disciplinare il prelievo sui rifiuti stabilendo innanzitutto la sua natura giuridica (scegliendo tra i tre i tipi astrattamente possibili: entrate tributarie, entrate patrimoniali di diritto pubblico, entrate patrimoniali di diritto privato).

In base a quanto disposto dal richiamato DM 20.04.2017 (G.U. 22.05.2017), emanato in applicazione dell'art. 1, comma 667, della legge n. 147/2013, i Comuni che hanno già applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle nuove prescrizioni entro il 05.06.2019.

La normativa statale vigente sul finanziamento del servizio rifiuti prevede:

1. la tassa sui rifiuti (Ta.Ri): art. 1, comma 639 e ss., legge 147/2013;

2. la tariffa avente natura corrispettiva (Ta.Ri.C): art. 1, commi 667 e 668, legge 147/2013.

Per entrambi i tipi è prevista una regolamentazione governativa, ad oggi emanata solo per la TA.RI.C (DM 20 aprile 2017), mentre per la Ta.Ri il regolamento governativo di riferimento è ancora il DPR 158/1999 (cfr. commi 651 e 652).

Il PRESUPPOSTO per l'applicazione sia della TARI che della TARIC è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, co. 641).

Il Regime Ta.Ri (legge 147/2013) assume una DUPLICE CONFORMAZIONE:

TRIBUTO	CORRISPETTIVO
• Regime entrate tributarie • Giurisdizione tributaria • Fuori campo IVA (però l'Iva si applica sul corrispettivo che il comune paga al gestore, quindi la Ta.Ri ha dentro l'Iva già versata al gestore).	• Regime entrate patrimoniali • Giurisdizione ordinaria • In campo IVA

La Tariffa corrispettiva ha per

- Presupposto materiale: la realizzazione sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti;
- Presupposto giuridico: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.

Nessun obbligo di introdurre la TARIC per i comuni che intendono mantenere il tributo, anche quando comprensivo di eventuali varianti di determinazione tariffaria sempre più vicine alla misurazione (Tar Piemonte 945/2016). L'introduzione della tariffa corrispettiva è un processo che cammina per fasi fondato su una nuova organizzazione del servizio.

Nel Comune di Chieti l'attuale sistema di raccolta non consente l'introduzione della TARIC. Col nuovo appalto del servizio in itinere ci si avvia verso il sistema corrispettivo introducendo un miglioramento organizzativo con l'identificazione delle utenze mediante codice personale ed univoco e conferimenti domestici in forma aggregata presso isole ecologiche, sempre con codice univoco di identificazione, finalizzati proprio all'integrazione del sistema di raccolta con misurazione puntuale.

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti:

- a. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:
 - a. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659.

La legge di Stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, intervenendo in materia di TARI ha prorogato, anche per il 2019, la possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% alcuni coefficienti per il calcolo della tariffa, attraverso il comma 1093 "All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »" modificando il comma 652, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Già dal 2018 decorre l'obbligo di tener conto dei fabbisogni standard ai fini della determinazione della tariffa, in applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.

In base a tale disposizione il Comune, a partire dal 2018, deve considerare il livello dei costi effettivamente sostenuti (o da sostenere) inseriti nel proprio Piano Finanziario e confrontarlo con il **Costo Standard definito in base al DPCM 29/12/2016** al fine di trarre utili informazioni e possibilmente attuare una strategia per allinearsi a quell'indicatore.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. Pertanto, nel successivo paragrafo 2.4 si riporta la valutazione e determinazione del costo Standard.

Come specifica l'art. 8 del DPR n. 158/1999, la redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano descrive:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.

2.1 - Modello gestionale organizzativo e obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Chieti si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno. Il Comune di Chieti conta al 31 dicembre del 2018, una popolazione residente di 50.608 abitanti suddivisi per un totale di numero di famiglie di 22.980 unità.

La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune avvenuta nel corso dell'anno 2016-17, può ritenersi stabile per quanto riguarda il numero di famiglie.

	P.F. 2018	P.F. 2019
Numero abitanti al 31/12 anno precedente	50.670	50.608
Utenze domestiche	22.420	22.600
Utenze non domestiche	3.275	3.279

488

L'andamento demografico mostra un leggero trend negativo con una riduzione della popolazione di circa l'1%; tale valore, comunque, ai fini della definizione della ripartizione dei costi delle utenze domestiche non è esaustivo dell'effettiva consistenza della popolazione presente sul territorio alla quale va aggiunta la popolazione presente senza residenza.

Come elemento di valutazione, il numero delle famiglie e la loro composizione, che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta", sono stati forniti dalla Teateservizi (Società in House) affidataria del servizio di riscossione dell'Imposta con Determina Dirigenziale n. 312 del 31/03/2015.

Dall'analisi dei dati acquisiti si evidenzia che le Utenze domestiche da 22.420 sono passate a 22.600.

In ordine alla determinazione della TARI il D.P.R. 158/95 dispone che la stessa è composta

- da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare,
- da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, è previsto che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento.
- ed è articolata nelle fasce di **utenza domestica e non domestica**. Come chiarito nella circolare del MEF n. 1 del 20 novembre 2017 la locuzione di "utenza domestica" deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. Nel P.F. 2019 vengono, pertanto, ricomprese all'interno della parte fissa della stessa U.D., cosicché:
 - la quota fissa di ciascuna utenza domestica è calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa;
 - la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Con l'introduzione nel 2013 della TARES e l'anno successivo della TARI si osservano, più da vicino, sostanziali mutazioni nella composizione dei nuclei familiari non solo per la formazione di nuove famiglie o eventi naturali (nascite o decessi), ma per fenomeni di migrazione di studenti universitari o lavoratori verso altre città con la possibilità, prevista dal vigente regolamento, di escludere dal nucleo familiare tutti i soggetti che per giustificate e documentate ragioni vivono altrove pur conservando la "residenza" nella nostra città.

Inoltre, si osserva una riduzione del numero dei "locali a disposizione" tassabili, in precedenza occupati per la maggior parte da studenti universitari presenti nel nostro territorio, a seguito di rinuncia al contratto di fornitura del servizio idrico integrato e lo sgombero dei mobili a servizio dell'abitazione così come previsto dal vigente regolamento.

Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla base dati presa in esame TARI come sotto riportato, che riguarda la consistenza della base dati su cui è applicato il modello di calcolo delle tariffe.

CONSISTENZA BASE DATI TARI 2019

488

UTENZE DOMESTICHE				
	Num. 2018	Num. 2019	Mq. 2018	Mq. 2019
Famiglia di 1 componente	6.238	6.544	567.707,02	647.709,46
Famiglia di 2 componenti	5.922	5.946	619.358,58	675.024,77
Famiglia di 3 componenti	5.165	5.052	563.537,87	617.624,56
Famiglia di 4 componenti	2.889	2.936	318.710,35	357.286,85
Famiglia di 5 componenti	646	624	78.728,00	84.998,80
Famiglia di 6 o più componenti	238	225	28.726,00	29.843,00
Non residenti o locali a disp.	1.322	1.273	112.952,44	125.802,12
TOTALE	22.420	22.600	2.289.720,26	2.538.289,56

Le utenze non domestiche sono distinte nelle trenta sottocategorie di attività secondo il disposto normativo. Nel presente Piano Finanziario nella posta "musei, biblioteche, scuole, ecc." sono state escluse le superfici scolastiche in quanto il MIUR trasferisce al comune una quota forfettaria ad alunno senza tener conto delle superfici degli edifici. L'importo destinato da MIUR per il 2018 risulta essere di € **46.588,56**.

Nel periodo di applicazione della TARI si osserva la richiesta da parte di diverse ditte di meglio dettagliare gli spazi interni degli stabilimenti (uffici, magazzini, parte operativa ecc.) al fine di conseguire una riduzione dei costi del servizio. Inoltre, si osserva un incremento di richieste di agevolazioni per il conferimento di rifiuti speciali.

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categorie	2018		2019	
	numero	superficie	numero	superficie
Musei, biblioteche, scuole, ass., luoghi di culto	108	44.710,00	111	45.247,00
Cinematografi e teatri, installazioni di attrazioni	2	3.216,00	2	3.216,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dir.	208	68.643,00	231	75.336,00
Campeggi, distributori carburanti, imp.sportivi	145	61.639,00	128	41.159,00
Stabilimenti balneari				

Esposizioni, autosaloni	43	20.315,00	46	21.076,78
Alberghi con ristorante	8	6.034,00	7	5.870,00
Alberghi senza ristorante	20	10.993,00	22	11.190,00
Case di cura e riposo, caserme	27	23.731,00	28	26.060,00
Ospedali	11	82.554,00	13	82.814,00
Uffici, agenzie, studi professionali	975	239.455,00	959	234.596,41
Banche ed istituti di credito	27	29.536,00	25	28.453,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria	536	87.678,00	550	89.769,93
Edicola, farmacia, tabaccaio	86	5.329,00	88	5.323,00
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	29	1.849,00	28	1.793,00
Banchi di mercato beni durevoli	3	152,00	3	152,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname	96	14.406,00	191	10.594,70
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere	193	10.612,00	88	13.329,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100	22.125,00	98	21.257,00
Attività industriali con capannoni di produzione	103	89.797,00	106	87.013,00
Attività artigianali di produzione di beni specifici	85	10.766,00	81	10.336,00
Ristoranti, trattorie, osterie	129	16.521,00	135	17.468,25
Mense, birrerie	6	1.816,00	6	1.685,00
Bar, caffè	118	9.592,00	119	9.765,00
Supermercato, pane e pasta	145	27.149,00	144	26.555,00
Plurilicenze alimentari/miste	9	736,00	8	717,00
Ortofrutta, pescherie	57	2.616,00	57	2.610,00
Ipermercati di generi misti	2	4.560,00	1	4.320,00
Banchi di mercato generi alimentari	1	28,00	1	28,00
Discoteche, night club,	3	11.930,00	3	11.930,00
Ulteriore categoria prevista dal regolamento com.	-	-		
TOTALE	3.275	908.488,00	3.279	889.664,07

488

TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2018 (DA MUD)

2018			
Dati Complessivi – flusso di raccolta			Totale
20 01 08	Rifiuti di cucine e mense	5.905.810	5.905.810
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	629.873	629.873
	Compostaggio Domestico	-	-
15 01 01	Imballaggi in cartone	1.344.460	1.344.460
20 01 01	Cartaccia	2.189.680	2.189.680
15 01 07	Imballaggi in vetro	203.560	203.560
20 01 02	vetro	-	-
15 01 03	Imballaggi in legno	9.240	9.240
20 01 38	Legno	733.818	733.818
15 01 02	Imballaggi in plastica	-	-
15 01 02 (B)	Imballaggi in plastica	32.640	32.640
20 01 39	Plastica	31.871	31.871
15 01 04	Imballaggi in metallo	-	-
20 01 40	Metallo	128.260	128.260
20 01 10	Abbigliamento	174.020	174.020
15 01 06 L	Imballaggi in materiali misti	328.470	328.470
15 01 06 P	Imballaggi in materiali misti	3.499.130	3.499.130
20 01 23*	Frigoriferi	74.060	74.060
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose	72.785	72.785
20 01 36 R2	Apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose	52.035	52.035
20 01 36 R4	Apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose	33.278	33.278
20 03 07	Rifiuti Ingombranti	438.822	438.822
20 01 25	Oli e grassi commestibili	16.750	16.750
20 01 26*	Oli minerali	1.490	1.490
20 01 33*	batteria ed accumulatori	2.725	2.725
200134	batteria ed accumulatori	-	-
20 01 32	Medicinali scaduti	4.750	4.750
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	202	202
15 01 11*	Bombolette spray	-	-
20 01 27*	Vernici	11.547	11.547
20 01 21	tubi fluorescenti	3.615	3.615
08 03 18	Toner	3.525	3.525
08 03 17*	Toner		
17 09 04	Rifiuti misti da demolizione	-	-
20 03 03	Residui pul. delle strade	-	-
16 01 03	Pneumatici fuori uso	-	-
Totale a recupero			15.926.416

488

Rifiuti urbani indifferenziati			
20 03 01	Rifiuti da cassonetti	R3	9.548.830
20 03 03	Residui pul. delle strade	R3	1.098.990
20 02 01	Rifiuti cimiteriali	R3	5.860
Totale			10.653.680
Totale Rifiuti Urbani			26.580.096

488

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2018 il Comune di Chieti ha effettuato raccolta differenziata raccogliendo **26.580.096,00 Kg** di rifiuti.

La parte dei rifiuti solidi urbani prodotti come secco residuo (indifferenziato), conferiti in R3 nell'impianto di recupero finalizzato allo smaltimento (TMB), è pari al **40,08%**.

Il valore della raccolta procapite media annua del Comune di Chieti è di **525,22 Kg/anno per abitante**.

Tutte le attività di gestione dei rifiuti urbani sono attualmente effettuate dal Comune con affidamento in appalto, mediante procedura aperta, al Consorzio Formula Ambiente Soc. COOP Sociale, per la durata di 7 anni decorrenti dal 01/01/2019.

In base alle migliorie proposte dalla ditta appaltatrice in sede di offerta tecnica, **il servizio di raccolta differenziata porta a porta è esteso all'intero territorio comunale**.

Nella fase di estensione del servizio porta a porta a tutto il territorio comunale, inoltre, è stato promosso l'autocompostaggio della frazione organica dei rifiuti, ricevendo l'adesione di numerosi utenti che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune.

Per l'anno 2018 la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raccolti e trasportati presso gli impianti di conferimento si è attestata **al 60,79 %**, a cui va aggiunta la quota di organico non conferito per effetto del compostaggio domestico, che incide per un ulteriore 2 % circa.

2.2 Ricognizione degli impianti esistenti

In ottemperanza alla legislazione vigente il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani avviene mediante impianti autorizzati:

- avvio della frazione "secco residuo" presso l'impianto TMB della società DECO di Spoltore (PE), ubicata nel Comune di Chieti, in località Casoni;
- avvio all'impianto di compostaggio della frazione organica e della frazione verde a cura della ditta appaltatrice del Servizio d'Igiene Urbana presso impianti terzi autorizzati;
- avvio a recupero delle frazioni riciclabili di carta/cartone, plastica/metalli e vetro, presso impianti terzi a cura della società appaltatrice, che ne ha facoltà ai sensi del vigente contratto d'appalto, essendo essa titolare delle suddette tipologie di rifiuti avviati a recupero/riciclo;
- ingombranti, metallo e RAEE presso il Centro di Raccolta comunale, gestito dalla Società appaltatrice.

2.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2019

L'Amministrazione comunale ha l'**obbiettivo di raggiungere la percentuale di RD del 65%** per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Entro un anno dall'aggiudicazione del contratto l'I.A. deve presentare alla stazione appaltante una relazione contenente ogni elemento utile alla definizione, da parte del Comune o di Organismo altrimenti

competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto al **punto 4.4.8 dei C.A.M. di cui all'all. 1 al D.M. 13.02.2014**. L'I.A. ha altresì l'obiettivo del **raggiungimento del 50% dell'avvio a RICICLO entro un anno dall'inizio dell'appalto, nel rispetto dell'art. 181 del d.lgs n. 152/06**.

488

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal Comune con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Il servizio viene svolto attraverso modalità di raccolta e servizio di porta a porta raccogliendo indifferenziata e umido.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quanto riguarda l'importo della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, verranno stabiliti o confermati, nella Delibera Consiliare di approvazione, sia il numero di rate che le date di scadenza.

- Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, come già operato per il 2018, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa.

Nel Piano Finanziario 2019 sono previste le agevolazioni tariffarie già deliberate dall'organo consiliare con deliberazione del C.C. n. 119 del 29.04.2016 e s.m..

2.4 Determinazione del fabbisogno e costo standard (art. 1, comma 653 L. 147/2013 DPCM 29.12.2016

A decorrere dall'anno in corso, il comma 653 della legge 147/2013 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze pubblica nelle "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*" in data 08.02.2018:

- **le risultanze dei fabbisogni standard** di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

- le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario;
- la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario.

488

Nella sottostante Tabella si riporta la determinazione del Costo Standard del Comune di Chieti per l'anno 2019, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

La Tabella riporta il calcolo del Costo Standard secondo i parametri indicati negli allegati alle su indicate Linee Guida. Il fabbisogno standard finale del Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; le tonnellate di rifiuti gestiti.

Calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard 2019

Comune	Chieti				
Regione	Abruzzo				
Cluster	Cluster 3 - Medio-bassa densità abitativa, alto livello di scolarizzazione, vicino agli impianti di smaltimento, centro-sud				
Forma di gestione	Appalto di servizio				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	26580,10				
	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			294,64
Regione (1)	-	90,61		Abruzzo	90,61
Cluster (2)	-	23,16		Cluster 3	23,16
Forme di gestione (3)	-	-		-	
					A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (4)					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15		0,00	0,00
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20		0,00	0,00
Impianti TMB	n.	5,17		1,00	5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33		1,00	5,33
Costi dei fattori produttivi					
Prezzo medio comunale della benzina (5)	Scostamento % dalla media	1,22		1,60	1,95
					(B-M)*A
Contesto domanda/offerta					
Raccolta differenziata prevista (6)	%	1,15	45,30	65,00	22,66
Distanza tra il Comune e gli impianti (7)	km	0,41	32,34	6,97	-10,40
					A/N
Economie/diseconomie di scala [coeff./N] (8)	coeff.in €/ ton di rifiuti	6321,84			0,24
COSTO STANDARD UNITARIO (C) (9)					€ per ton
					433,35
COSTO STANDARD COMPLESSIVO (D=N*C) (10)					€
					11.518.568,09

- (1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla.
- (2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la componente è nulla.
- (3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6
- (4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il coefficiente indicato in Tabella 2.6 per il numero e la tipologia di impianti presenti a livello provinciale.
- (5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del prezzo medio comunale della benzina e rispetto alla media nazionale. La media di riferimento deve essere aggiornata all'annualità di riferimento del prezzo.
- (6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l'obiettivo di raccolta differenziata

che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32,34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato.

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato.

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.

3. Individuazione dei costi relativi al servizio e piano finanziario

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. n. 158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Costi operativi di gestione (CG)	Costi comuni (CC)	Costi d'uso capitale (CK)
COSTI DI GESTIONE RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo(CTR)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

Come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) *dell'anno precedente* (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) *dell'anno in corso*;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

488

dove:

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

ELEMENTI ECONOMICO-QUANTITATIVI

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

a. **CG => Costi operativi di gestione**

b. **CC => Costi comuni**

c. **CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$CGID = CSL + CRT + CTS + AC$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) **AC** = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$CGD = CRD + CTR \text{ dove,}$$

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

dove

Aggiornamento dei costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente X_n di recupero di produttività.

L'aggiornamento dei costi sarà dato da $(CG+CC)_{n-1} \times (TIP-X_n)$.

Il tasso d'inflazione programmata (TIP) per il 2019, pubblicato dal Ministero del Tesoro, è pari a **1,2%**. La produttività viene definita tenendo conto della riduzione dei costi previsti per l'anno di riferimento. Secondo il principio riferito dalla norma la determinazione del coefficiente di recupero della produttività X_n è lasciata alla piena discrezionalità dell'ente locale, con l'unica condizione che dev'essere maggiore di zero. In virtù di tale principio, quindi, il coefficiente deve porsi variabile da 0 ad a 1, quest'ultimo inteso come limite di del prezzo standard per il Comune. Pertanto, tenuto conto che sono previsti miglioramenti del Servizio con la gestione del nuovo appalto nell'anno 2019 che portano l'A.C. ad assumere nuovi oneri per il raggiungimento degli obiettivi, si propone di contenere il **recupero di produttività X_n assegnando il valore 0,1**.

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il *costo d'uso del capitale (CK)*, ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R_n), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

- **Amm(n)** = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2019": gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2019 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);
- **Acc(n)** = ACCANTONAMENTI - accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2019 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2019;

La remunerazione del capitale (R_n)

Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.

Specifica al riguardo il punto 2.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 che la remunerazione del capitale (R_n) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In),
ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (K_{Nn-1} + I_n)$$

488

Ts= 1,07% il tasso medio annuo pubblicato per i titoli di Stato al 2018.

Nel nostro caso, gli ammortamenti sono a carico del gestore e compresi nel contratto d'appalto e non vi sono accantonamenti da considerare. Si ritiene di considerare l'investimento dell'immobile di proprietà del Comune, utilizzato quale Centro di Raccolta. Pertanto, per tale bene si prende a riferimento il valore residuo iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

FISSI: CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

VARIABILI: CRT+CTS+CRD+CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Dettaglio voci dei costi CARC-CGG-CCD-CRT-CTS del Piano Finanziario 2018

CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 537.692,43	Somma costituita da Aggio Teate Servizi per emissione ruoli, solleciti e contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 135.000,00	Sono considerati i costi del personale del Comune che sono dediti all'attività di gestione del Servizio, nella misura del 50% nella parte fissa. Il restante 50% (parte operativa gestionale) è inserito nella parte variabile.
CCD – Costi comuni diversi	€ 678.074,27	▪ Premialità= 369.975,50 ▪ Fondo rischio Crediti (Quota crediti dubbia esigibilità) = 376.896,47 ▪ Inesigibili = 1.648,80 ▪ Contributo MIUR= -46.588,56 ▪ Restituzione Ecotassa (art. 6 LRA 17/06)-art. 13 CSA)= -23.857,94
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 4.022.102,64	3.887.102,64 + 135.000 (costo personale operativo) Nella somma di 4.022.102,64 sono compresi anche i costi CRD di raccolta differenziata per materiale non altrimenti separabile dal contratto con la ditta appaltatrice.
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 2.123.466,64	Costo di trattamento e smaltimento frazione secca

La parte fissa della tariffa è destinata a coprire le componenti essenziali del servizio mentre la parte variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi al Piano Economico Finanziario per l'anno 2019. In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire è pari ad € **11.465.557,29** e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Il costo unitario complessivo (€/ton) per il Comune di Chieti è, quindi, di

€ 431,36 < € 433,35

risultante dal calcolo del Costo Standard ex art.1, c. 653, L. 147/13, come determinato al precedente punto 2.4.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di CHIETI			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	50%	50%	
Aggiornamento costi: IP (inflazione programmata) 2018 (1,2%) e recupero produttività	62.087,77	62.087,77	124.175,55
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	1.165.611,31		1.165.611,31
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	537.692,43		537.692,43
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	135.000,00		135.000,00
CCD – Costi comuni diversi	678.074,27		678.074,27
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00	0,00	0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	26.347,89	26.347,89	52.695,78
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		4.022.102,64	4.022.102,64
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		2.123.466,64	2.123.466,64
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		2.626.738,68	2.626.738,68
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	2.604.813,67	8.860.743,62	11.465.557,29
	22,72%	77,28%	100,00%

% COPERTURA 2019	100,00%
------------------	---------

PREVISIONE ENTRATA	11.465.557,29
--------------------	---------------

ENTRATA TEORICA	2.604.813,67	8.860.743,62	11.465.557,29
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			194.788,94
PREVISIONE ENTRATA AL NETTO AGEVOLAZIONI			11.270.768,35

UTENZE DOMESTICHE	1.534.796,41	5.220.886,87	6.755.683,28
% su totale di colonna	58,92%	58,92%	58,92%
% su totale utenze domestiche	22,72%	77,28%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	1.070.017,26	3.639.856,76	4.709.874,02
% su totale di colonna	41,08%	41,08%	41,08%
% su totale utenze non domestiche	22,72%	77,28%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	26.580.096	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	3.195.725	15,00%
A CARICO UTENZE	23.384.371	
UTENZE NON DOMESTICHE	9.605.939	41,08%
UTENZE DOMESTICHE	13.778.432	58,92%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		

OCCUPANTI NON RESIDENTI	6
AREA GEOGRAFICA	sud
ABITANTI >5000	SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2018
ALiquota E.C.A.	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 2018	5%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 2019	5%

allegato A

3.1 Determinazione del Costo del Servizio e previsioni del triennio 2019-2021

488

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 2018 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

Tenuto conto che con contratto - Rep. n. 1402 del 27/12/2018 - è stato effettuato l'affidamento del "Servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati e servizio di igiene ambientale, ed altri servizi accessori", con decorrenza 01 gennaio 2019, che ha comportato un incremento dei costi in funzione del miglioramento dei servizi (centro di riuso, isole ecologiche, ecc.), i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) sono stati riferiti al nuovo affidamento, stante la certezza dell'incremento dei costi stessi rispetto all'anno precedente. Inoltre, sono stati accertati ulteriori costi pregressi per lo smaltimento della frazione umida che vengono ridistribuiti sui piani finanziari 2019, 2020 e 2021.

Nella tabella riportata nella pagina seguente, viene effettuata una proiezione dei costi rilevati, per gli anni 2020 e 2021 applicando un incremento dei costi pari al tasso ipotizzato di inflazione programmata.

Costi del Servizio			
Tasso d'Inflazione Programmata	2019	2020	2021
	1,20%	1,00%	1,00%
Aggiornamento costi, al netto recupero produttività 0,1%	124.175,55	102.512,56	103.435,17
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	1.165.611,31	1.176.101,81	1.186.686,72
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	537.692,43	542.531,66	547.414,45
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	135.000,00	136.215,00	137.440,94
CCD – Costi comuni diversi	678.074,27	684.176,94	690.334,53
AC – Altri costi operativi di gestione	0,00	0,00	0,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	52.695,78	53.170,04	53.648,57
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	4.022.102,64	4.058.301,57	4.094.826,28
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale	2.626.738,68	2.650.379,33	2.674.232,74
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2.123.466,64	2.142.577,84	2.161.861,04
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	0,00	0,00	0,00
TOTALE - ENTRATA TEORICA [(CG+CC)*(1+IP-X)+Ck]	11.465.557,29	11.545.966,74	11.649.880,44
COSTI FISSI	2.604.813,67	2.548.759,21	2.571.698,04
COSTI VARIABILI	8.860.743,63	6.854.629,70	6.916.321,36

3.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2019

Per quanto concerne la determinazione della ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, va osservato che il Metodo Normalizzato non contiene particolari suggerimenti per la ripartizione del carico tariffario.

Ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 158/1999 "l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali".

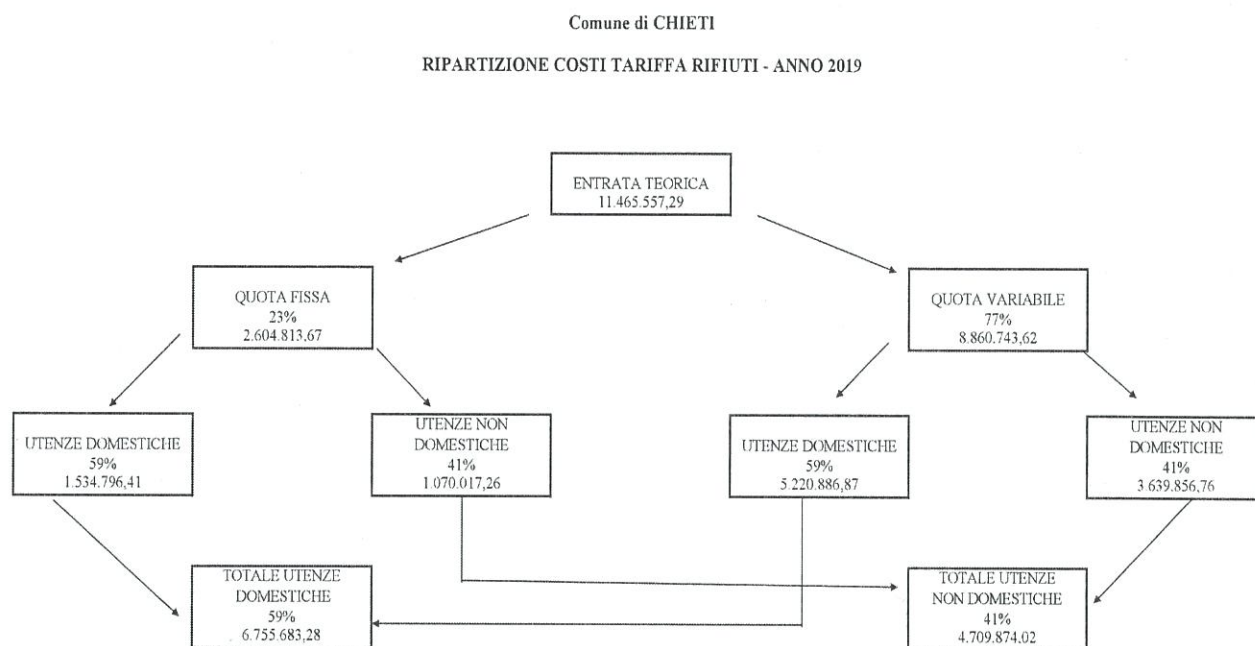
Il riferimento a "criteri razionali" implica:

488

- La necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- La razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- La possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

La tariffa complessiva nell'anno 2019 e quantificata in un importo pari a **€ 11.465.557,29**

$\sum T = \sum TF + \sum TV$, ripartita come dalla seguente tabella



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie.

4. Proposta Tariffe TARI anno 2019

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal metodo normalizzato, è stato possibile determinare i coefficienti k_a , k_b , k_c e k_d da assegnare alle varie categorie domestiche e non domestiche riscontrate nell'analisi della Banca Dati iniziale TARSU.

L'analisi di tale banca dati ha comportato un'attività di bonifica che ha riguardato:

- La verifica del numero di componenti del nucleo familiare residente;
- L'individuazione dei non residenti e l'assegnazione in questa fase preliminare di un numero standard di occupanti, nel caso specifico 1.273;
- L'individuazione di superfici domestiche accessorie (pertinenze, ecc.) censite separatamente dall'abitazione principale,
- La classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice di attività ATECO prevalente secondo le nuove categorie TARI.

4.1 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE:

488

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche e commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto (S).

Piu' specificamente:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- Quf: Quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n);
- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999, individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, nel nostro caso per con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocato al Sud.

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il calcolo della **quota variabile** TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

Dove:

- Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantita totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);
- Kb(n): coefficiente proporzionale di produttivita, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato.
- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantita totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,*

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

COMUNEDI CHIETI											
Allegato UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	6.544	647.709,46	28,96%	98,98	0,81	0,94	0,514699	50,94	129,06	129,06	180,01
Famiglie di 2 componenti	5.946	675.024,77	26,31%	113,53	0,94	1,61	0,597305	67,81	220,39	110,20	288,20
Famiglie di 3 componenti	5.052	617.624,56	22,35%	122,25	1,02	2,01	0,648140	79,24	274,81	91,60	354,05
Famiglie di 4 componenti	2.936	357.286,85	12,99%	121,69	1,09	2,46	0,692620	84,29	335,78	83,95	420,07
Famiglie di 5 componenti	624	84.998,80	2,76%	136,22	1,10	3,01	0,698974	95,21	410,84	82,17	506,06
Famiglie di 6 o più componenti	225	29.843,00	1,00%	132,64	1,06	3,40	0,673557	89,34	464,85	77,47	554,19
Non residenti o unità tenute a disposizione	1.273	109.452,53	5,63%	85,98	1,02	1,90	0,648140	55,73	259,77	43,29	315,50
Totale	22.600	2.521.939,97	100,00%	111,59		Media	0,637549		Media	95,74	

AL NETTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 5% DOVUTO QUALE TRIBUTO PROV.LE

488

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

La **quota fissa** TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

$$TFnd(ap,sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);
- **Kc(n): coefficiente potenziale di produzione**, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;
- Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

La **quota variabile** TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula:

$$TVnd(ap,Sap) = Cu \times Sap \times Kd(ap)$$

Dove:

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;
- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

COMUNEDICHJETI

Allegato UTENZE N.D.

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef		Coef				
	n	m ²					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	111	45.247,00	0,50	0,54	1,00	5,50	0,664413	Quv*Kd	QF+QV
002 Cinematografi e teatri, installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	2	3.216,00	1,00	0,47	1,00	4,12	0,578286	1,561139	2,139425
003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi	231	75.336,00	1,00	0,44	1,00	3,90	0,541374	1,477778	2,019151
004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree operative aperte	128	41.159,00	0,50	0,69	1,00	6,55	0,842821	2,481909	3,324729
005 Stabilimenti balneari			0,50	0,47	0,80	4,78	0,578286	1,811225	2,389511
006 Esposizioni, autosaloni	46	21.076,78	1,00	0,57	1,00	5,04	0,701325	1,909743	2,611069
007 Alberghi con ristorante	7	5.870,00	0,50	1,21	1,00	12,45	1,488778	4,717521	6,206299
008 Alberghi senza ristorante	22	11.190,00	1,00	1,08	1,00	9,50	1,328827	3,599715	4,928541
009 Case di cura e riposo, case-rm, carceri	28	26.060,00	1,00	1,09	1,00	9,62	1,341131	3,645185	4,986315
010 Ospedali	13	82.814,00	1,00	1,43	1,00	12,60	1,759465	4,744358	6,533823
011 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	959	234.596,41	0,50	1,04	1,00	10,30	1,273459	3,902849	5,176307
012 Banche ed istituti di credito	25	28.453,00	1,00	0,79	1,00	6,93	0,972012	2,625897	3,597909
013 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	550	89.769,93	0,00	0,85	1,00	9,90	1,045836	3,751282	4,797117
014 Edicola, farmacia, tabaccaio	88	5.323,00	0,00	1,01	1,00	13,22	1,242699	5,009287	6,251986
015 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	28	1.793,00	0,00	0,56	1,00	8,00	0,689021	3,031339	3,720360
016 Banche di mercato beni durevoli	3	152,00	0,00	1,19	1,00	14,69	1,464170	5,566296	7,030466
017 parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia	191	10.594,70	0,00	1,19	1,00	13,21	1,464170	5,005498	6,469668
018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	88	13.329,00	0,00	0,77	1,00	9,11	0,947404	3,451937	4,399341
019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	98	21.257,00	0,00	0,91	1,00	12,10	1,119659	4,584900	5,704559
020 Attività industriali con capannoni di produzione	106	87.013,00	0,00	0,33	1,00	8,25	0,406030	3,126068	3,532098
021 Attività artigianali di produzione beni specifici	81	10.336,00	0,00	0,45	0,70	6,88	0,553678	2,605815	3,159492
022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	135	17.468,25	0,00	3,40	0,30	48,10	4,183343	18,226303	22,409646
023 Mense, birrerie, hamburgerie	6	1.685,00	0,00	2,55	0,40	35,72	3,137507	13,534927	16,672435
024 Bar, caffè, pasticceria	119	9.765,00	0,00	2,56	0,33	36,45	3,149811	13,809946	16,959757
025 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	144	26.555,00	0,50	2,00	1,00	21,50	2,460790	8,146723	10,607513
026 Plurilicenze alimentari / miste	8	717,00	0,50	2,01	1,00	21,55	2,466942	8,165669	10,632611
027 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante	57	2.610,00	0,00	4,42	0,35	59,92	5,438346	22,704537	28,142883
028 Ipermercati di generi misti	1	4.320,00	1,00	2,73	1,00	23,98	3,358978	9,086438	12,445416
029 Banche di mercato generi alimentari	1	28,00	0,00	3,35	0,00	29,50	4,121823	11,178061	15,299885
030 Discoteche, night club, parti comuni centri commerciali	3	11.930,00	0,35	1,17	1,00	16,80	1,438332	6,365811	7,804143
031 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3.279	889.664,07							

AL NETTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 5% DOVUTO QUALE TRIBUTO PROV.LE

4.3 Confronto Tariffe TARI anni 2018-2019

La tariffa proposta per il 2019 evidenzia un incremento dovuto ai maggiori costi del servizio sia per le utenze domestiche che non domestiche rispetto al 2018, come rappresentato nelle seguenti tabelle.

Confronto tariffe 2018-2019 Utenze Domestiche

Comune di CHIETI
CONFRONTO 2018-2019

UTENZE DOMESTICHE					TARI 2018			2019 TARI			Variazione in %
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.		TASSA	Add. Prov.	TOT	TASSA	Add. Prov.	TOT	
1	6.238	Immobile	98,98		€ 161,76	€ 8,09	€ 169,85	€ 180,01	€ 9,00	€ 189,01	11,28%
2	5.922	Immobile	113,53		€ 256,62	€ 12,83	€ 269,45	€ 288,20	€ 14,41	€ 302,61	12,31%
3	5.165	Immobile	122,25		€ 311,99	€ 15,60	€ 327,59	€ 354,05	€ 17,70	€ 371,75	13,48%
4	2.889	Immobile	121,69		€ 371,67	€ 18,58	€ 390,25	€ 420,07	€ 21,00	€ 441,07	13,02%
5	646	Immobile	136,22		€ 445,90	€ 22,29	€ 468,19	€ 506,06	€ 25,30	€ 531,36	13,49%
6	238	Immobile	132,64		€ 488,76	€ 24,44	€ 513,20	€ 554,19	€ 27,71	€ 581,90	13,39%
Non residenti o imm. a disposizione											
3	1.273	Immobile	€ 85,98		€ 277,26	€ 13,86	€ 291,12	€ 315,50	€ 15,77	€ 331,27	13,79%

488

Confronto tariffe 2018 – 2019 Utenze Non Domestiche

Comune di CHIETI
CONFRONTO 2018-2019

UTENZE NON DOMESTICHE			TARI 2018			2019 TARI			Variazione in %
Categoria	N. denunce	Mq. medi	TASSA	Add. Prov.	TOT	TASSA	Add. Prov.	TOT	
001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	111	407,63	€ 974,61	€ 48,73	€ 1.023,34	€ 1.120,36	€ 56,02	€ 1.176,37	14,95%
002 Cinematografi e teatri, installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	2	1.608,00	€ 3.009,60	€ 150,48	€ 3.160,08	€ 3.440,20	€ 172,01	€ 3.612,21	14,31%
003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi	231	326,13	€ 575,83	€ 28,79	€ 604,63	€ 658,51	€ 32,93	€ 691,43	14,36%
004 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree operative aperte	128	321,55	€ 932,17	€ 46,61	€ 978,78	€ 1.069,08	€ 53,45	€ 1.122,54	14,69%
005 Stabilimenti balneari	0	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
006 Esposizioni, autosaloni	46	458,19	€ 1.046,27	€ 52,31	€ 1.098,58	€ 1.196,37	€ 59,82	€ 1.256,19	14,35%
007 Alberghi con ristorante	7	838,57	€ 4.525,70	€ 226,28	€ 4.751,98	€ 5.204,42	€ 260,22	€ 5.464,65	15,00%
008 Alberghi senza ristorante	22	508,64	€ 2.192,77	€ 109,64	€ 2.302,41	€ 2.506,84	€ 125,34	€ 2.632,18	14,32%
009 Case di cura e riposo, caserme, carceri	28	930,71	€ 4.058,89	€ 202,94	€ 4.261,83	€ 4.640,83	€ 232,04	€ 4.872,88	14,34%
010 Ospedali	13	6.370,31	€ 36.405,43	€ 1.820,27	€ 38.225,70	€ 41.622,46	€ 2.081,12	€ 43.703,59	14,33%
011 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	959	244,63	€ 1.102,46	€ 55,12	€ 1.157,59	€ 1.266,26	€ 63,31	€ 1.329,57	14,86%
012 Banche ed istituti di credito	25	1.138,12	€ 3.582,21	€ 179,11	€ 3.761,32	€ 4.094,85	€ 204,74	€ 4.299,60	14,31%
013 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	550	163,22	€ 677,91	€ 33,90	€ 711,81	€ 782,98	€ 39,15	€ 822,12	15,50%
014 Edicola, farmacia, tabaccaio.	88	60,49	€ 326,17	€ 16,31	€ 342,48	€ 378,17	€ 18,91	€ 397,08	15,94%
015 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	28	64,04	€ 204,92	€ 10,25	€ 215,17	€ 238,24	€ 11,91	€ 250,15	16,26%
016 Banchi di mercato beni durevoli	3	50,67	€ 307,81	€ 15,39	€ 323,20	€ 356,21	€ 17,81	€ 374,02	15,72%
017 parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia	191	55,47	€ 311,23	€ 15,56	€ 326,79	€ 358,87	€ 17,94	€ 376,81	15,31%
018 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	88	151,47	€ 576,63	€ 28,83	€ 605,46	€ 666,35	€ 33,32	€ 699,67	15,56%
019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	98	216,91	€ 1.066,69	€ 53,33	€ 1.120,02	€ 1.237,37	€ 61,87	€ 1.299,23	16,00%
020 Attività industriali con capannoni di produzione	106	820,88	€ 2.458,82	€ 122,94	€ 2.581,77	€ 2.899,42	€ 144,97	€ 3.044,39	17,92%
021 Attività artigianali di produzione beni specifici	81	127,60	€ 346,09	€ 17,30	€ 363,40	€ 403,17	€ 20,16	€ 423,33	16,49%
022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	135	129,39	€ 2.494,92	€ 124,75	€ 2.619,66	€ 2.899,68	€ 144,98	€ 3.044,67	16,22%
023 Mense, birrerie, hamburgerie	6	280,83	€ 4.029,81	€ 201,49	€ 4.231,30	€ 4.682,18	€ 234,11	€ 4.916,28	16,19%
024 Bar, caffè, pasticceria	119	82,06	€ 1.197,20	€ 59,86	€ 1.257,06	€ 1.391,70	€ 69,58	€ 1.461,28	16,25%
025 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	144	184,41	€ 1.698,36	€ 84,92	€ 1.783,28	€ 1.956,13	€ 97,81	€ 2.053,93	15,18%
026 Plurilicenze alimentari / miste	8	89,63	€ 827,38	€ 41,37	€ 868,75	€ 952,95	€ 47,65	€ 1.000,60	15,18%
027 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante.	57	45,79	€ 1.110,22	€ 55,51	€ 1.165,74	€ 1.288,65	€ 64,43	€ 1.353,08	16,07%
028 Ipermercati di generi misti	1	4.320,00	€ 47.030,96	€ 2.351,55	€ 49.382,51	€ 53.764,20	€ 2.688,21	€ 56.452,41	14,32%
029 Banchi di mercato generi alimentari	1	28,00	€ 374,71	€ 18,74	€ 393,44	€ 428,40	€ 21,42	€ 449,82	14,33%
030 Discoteche, night club, parti comuni centri commerciali	3	3.976,67	€ 26.689,68	€ 1.334,48	€ 28.024,16	€ 31.034,48	€ 1.551,72	€ 32.586,20	16,28%
031 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%

488